



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data 2.2.2007

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 8 - 5459
in data 12-2-07 relativa all'approvazione della Variante al PRGC del Comune di
Agliè, adottata con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 6.08.2003 (rettificata
con D.C. n. 45 del 28.10.2003) e D.C. n. 34, in data 11.07.2005 (integrata con D.C. n. 15
del 30.03.2006).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

ELABORATI CARTOGRAFICI

Si intendono stralciate le tavole n. 7.3 "Zone di insediamento commerciale" in scala 1:5000
(allegata alla D.C. n. 31 del 6.08.2003) e la n. 7.3 "Zone di insediamento commerciale" in
scala 1:5000 (allegata alla D.C. n. 45 del 28.10.2003). Si eliminano inoltre tutti i riferimenti
alle perimetrazioni commerciali contenuti nelle altre tavole della Variante.

NORME DI ATTUAZIONE

In tutto l'articolato normativo, si intendono stralciati i riferimenti presenti nel testo alle attuali
disposizioni comunali relative alla disciplina commerciale.

Art. 8, c. 8: l'intero comma è sostituito con il seguente: "Il trasferimento di volume
edificabile non è ammesso fra aree di diversa classificazione urbanistica. E' applicabile tra
lotti contigui egualmente destinati, previa annotazione presso gli uffici comunali di specifico
vincolo per la cubatura trasferita. Fra aree di pari destinazione ma non contigue è ammesso
unicamente nell'ambito di un SUE unitario."

Art. 11, c. 2: dopo le parole " ... o con sopraelevazione fino a m 1.50." si inserisce la
seguente prescrizione: "L'eventuale sopraelevazione in caso di particolare criticità in termini
di esigue distanze tra fabbricati e/o altre penalizzazioni della confrontanza (scarso
soleggiamento, ecc.) è condizionata caso per caso dal parere favorevole dell'U.T.C. e della
C.I.E. e da un accordo scritto da stipularsi tra le proprietà confrontanti."

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804

c.4: al punto a), dopo le parole "in aree CS e NR" si ripristina la frase "nell'ambito della stessa proprietà"; inoltre, alla fine del comma, si inserisce il seguente punto: "c) Per quanto riguarda i precedenti punti a) e b), in ogni caso la distanza minima è riducibile a m 6 solo su parere favorevole della C.I.E. e previo accordo scritto tra proprietari confrontanti."

Art. 13 Vincoli sovraordinati al PRG

par.2, c.2.4, "Fascia di rispetto alle strade", lett. h): all'inizio del periodo, si stralciano le parole "Sugli edifici residenziali, rurali e non," e si sostituiscono con le seguenti: "Sugli edifici rurali ad uso residenziale".

par.3, c.3.3, "Fascia di rispetto ai corsi d'acqua", lett. d): si stralcia l'intero punto d) e si introduce il seguente: "Sugli edifici esistenti nelle fasce di rispetto si applicano le prescrizioni e le limitazioni derivanti dalle classi di rischio geologico individuate sulla Carta di Sintesi che correda il piano, così come riportate nella relativa legenda; inoltre sono fatte salve le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i."

par.4, c.4.3, lett. a) "Zona di rispetto cimiteriale": si integra il testo con la seguente precisazione "Il recupero abitativo di volumi rustici ed accessori e gli incrementi volumetrici per adeguamento igienico-funzionale devono complessivamente rispettare le disposizioni del 5° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 così come integrate dai limiti dimensionali previsti dall'art. 28 della L. 166/2002."

par. 7, "Aree spondali": si sostituiscono le diciture "ex D.Lgs. 490/99, art. 146" e "art. 151 del D.Lgs. n. 490/99" con i seguenti rispettivi riferimenti "ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i." e "art. 159 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i."

par. 8, "Beni architettonici": si sostituisce la dicitura "ex D.Lgs. 490/99, art. 2" con la seguente "D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i."

par. 9, c. 9.2, "Biotopi": si introducono al termine della frase le seguenti parole "purché sussistano i presupposti contenuti nella L.R. 47/95." Si sostituisce la dicitura "ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 490/99" con "ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i."

Si stralcia inoltre il c. 9.3 e si introducono le disposizioni seguenti: "9.3 Fino alla definizione di specifiche misure di conservazione e/o piani di gestione si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 D.P.R. 357/97 così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 120/03. Qualsiasi intervento, non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che può avere incidenze significative sul sito stesso, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Incidenza."

par. 11, "Aree boscate": si sostituiscono le diciture "ex D.Lgs. 490/99, art. 146" e "art. 151 del D.Lgs. n. 490/99" con i seguenti rispettivi riferimenti "ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i." e "art. 159 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i."

c.11.1: dopo le parole "in cartografia" si aggiungono le seguenti "fermo restando che dette perimetrazioni rivestono esclusivamente carattere indicativo e che per la definizione di bosco dev'essere fatto esclusivo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227."

c.11.3: si sostituisce la parola “può” con la seguente precisazione “e l'eventuale individuazione di ulteriori aree boscate ai sensi del D.Lgs. 227/2001, deve”. Dopo le parole “... l'effettivo margine delle aree boscate” si inseriscono “nel rigoroso rispetto dell'art. 2 del D.Lgs. 227/2001”.

c.11.4: dopo le parole “ulteriori disposizioni vincolistiche” si introduce la precisazione “ed in particolare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 227/2001”.

c.11.4, lett. b): dopo le parole “è subordinato” si introduce la precisazione “al rispetto dei disposti dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e”. Inoltre al termine del comma si inserisce la frase “La relativa progettazione deve comunque tener conto delle indicazioni attinenti ad interventi di compensazione e/o miglioramento boschivo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.”.

par. 12, “Aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale”: si aggiorna il riferimento “ai sensi del D.Lgs. 490/1999 – art. 139” con “ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.”.

c.12.2: si introduce la frase “Tale individuazione cartografica ha comunque valore puramente indicativo e non può ritenersi esaustiva, in quanto dev'essere di volta in volta verificata sulla base degli specifici dispositivi istitutivi del vincolo.”.

c.12.6: si stralcia pertanto il comma e lo si sostituisce con il seguente “L'autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di cui all'art. 147 del D.Lgs. 42/04 è rilasciata nell'ambito delle procedure indicate dallo stesso articolo.”.

Si inserisce il seguente nuovo articolo.

Art. 13bis Ambiti di pregio individuati dal PRGC

Descrizione dell'area: beni culturali ambientali da salvaguardare individuati ai sensi dell'art. 24, L.R. 56/77.

- Centro storico
- Villa Silva con area T1 ad essa circostante (frazione Madonna delle Grazie)
- Ex-scuole elementari ed area T2 (frazione Madonna delle Grazie)
- Villa Gattinatti ed area T7 (borgata Santa Maria)
- Stabilimento ex-Olivetti, edifici di più antica formazione
- Antico Setificio (area RE 5)
- Luoghi Gozzaniani (area T6)

Interventi ammessi: è ammessa l'operatività prevista per le relative aree di appartenenza.

Prescrizioni particolari: i beni elencati, anche se non individuati sugli elaborati cartografici, sono riconosciuti dal piano come ambiti di pregio ai sensi dell'art. 24, L.R. 56/77. Alle trasformazioni in progetto si applicano pertanto i disposti di cui all'art. 40 c. 8, art. 41 bis c. 6 e art. 49 c. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

Art. 14: al termine dell'articolo si inserisce il seguente comma "12. *Nella fascia di territorio posta a monte della strada che collega le frazioni Gedda e San Grato, dal confine comunale con Bairo al confine con Cuceglia, inserita nella classe geologica II, fino all'approvazione di una Variante da approvarsi in sede regionale, sono sospesi gli interventi edificatori di nuovo impianto. Gli interventi sugli edifici esistenti e negli eventuali lotti interclusi, sono vincolati all'effettuazione di approfondimenti d'indagine atti a dimostrare l'assenza di criticità relative a corsi d'acqua (o impluvi) o a potenziali dissesti sviluppabili nel sovrastante territorio collinare.*".

Art. 15 Interventi edilizi

par.6, c. 6.5, lett. c) "*ristrutturazione di tipo B*": al termine della lettera si inserisce la seguente disposizione: "*Ogni singolo caso sarà oggetto di specifica valutazione dell'U.T.C. e della C.I.E. in relazione alla necessità di evitare un generale livellamento delle linee di colmo e di gronda delle coperture. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 11, c.2.*". Si stralciano inoltre le parole "... *in applicazione della L.R. 21/98*".

par. 15, c.15.4, lett. d) *recupero abitativo di rustici e accessori*: si eliminano dall'ultima parte del punto stesso le parole "... *che, per singoli casi ...omissis... e ambientale.*".

Art. 20: si elimina integralmente l'articolo.

Art. 23 Centro storico

Interventi edilizi

Nota (7): si completa la nota con la prescrizione "*In ogni caso deve essere esclusa la possibilità di edificare bassi fabbricati a qualunque uso destinati per quegli edifici che possano utilizzare come accessori le travate e i rustici esistenti. Allo stesso modo non possono essere edificati bassi fabbricati visibili da strade e spazi pubblici o comunque tali da alterare l'impianto unitario delle corti. Deve ritenersi invece ammissibile la realizzazione di bassi fabbricati ad uso autorimessa ubicati lungo i lati di cortili o giardini non visibili da spazi pubblici e pertinenziali a unità abitative sprovviste di possibilità alternative per il ricovero delle autovetture.*".

Prescrizioni particolari

Si sostituiscono i riferimenti al "D.Lgs. 490/99" nonché alle leggi "1089/39 e 1497/39" con il vigente "D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i."

Art. 31, Prescrizioni particolari, pertinenze residenziali: dall'ultima frase si stralciano le parole "*preferibilmente*" e "*o almeno*".

Al termine del paragrafo si inserisce la prescrizione: "*AREA IRI Per gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia di tipo A sugli edifici di più antica formazione, individuati dal piano ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 13bis.*".

Art. 32, Standard urbanistici: alla voce “Permesso convenzionato” si stralciano le parole “parcheggio pubblico”, refuso di una modifica operata, e si sostituiscono con “servizi”. Si elimina anche l’ultima frase e dopo le parole “superfici bitumate.” si inserisce la norma seguente: “*In nessun caso sono ammesse monetizzazioni delle superfici richieste ai sensi di legge.*”

Art. 33 Aree agricole normali AN

Prescrizioni particolari

Residenze non agricole: dopo le parole “20% della Sul” si introduce la precisazione “residenziale”.

Riutilizzo di strutture ex-rurali: occorre integrare la disposizione della seconda alinea con la norma seguente; dopo le parole “... e tra pareti finestrate;” si inserisce “*in ogni caso non sono ammessi il recupero abitativo e la demolizione e ricostruzione allo stesso scopo, delle strutture di tipo industriale.*” Si stralcia l’ultimo capoverso “I fabbricati ... omissis ... imprese edili e simili.” e lo si sostituisce con la seguente norma: “*Le strutture prefabbricate di tipo industriale possono essere unicamente riutilizzate come depositi non nocivi, compatibili con le caratteristiche del contesto agricolo circostante.*”.

Art. 35, Prescrizioni particolari, norme specifiche per l’area T6: in calce alle norme esistenti si inserisce la frase seguente “*Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 13bis.*”.

Art. 20: si elimina integralmente l’articolo.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Arturo BRACCO

Il Direttore
arch. Franco FERRERO